



Comune di Ascoli Piceno

medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

Assessorato Sport e Gioventù

**DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL CAMPO SCUOLA DI
ATLETICA LEGGERA “MAURO BRACCIOLANI”
SITO IN VIA DE DOMINICIS**

Ascoli Piceno, lì 18 Giugno 2013

ART. 1 **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto la gestione del Campo Scuola di Atletica Leggera “Mauro Bracciolani”, di proprietà comunale sito in Via De Dominicis di Ascoli Piceno composto da:

- palazzina con spogliatoi atleti, personale di servizio, segreteria e infermeria;
- Pista di Atletica leggera di n. 6 corsie;
- Percorso vita;
- Struttura coperta specialistica per attività agonistica federale composta da pista n.6 corsie, palestra, buca per il salto in lungo e n. 2 spogliatoi;

Nel corso del presente Disciplinare, per brevità:

- il Comune di Ascoli Piceno verrà denominato “Comune”;
- l’Impresa, l’Ente di Promozione Sportiva o la Società Sportiva, aggiudicataria della struttura verrà denominata “affidatario”.

ART. 2 **USO DELL’IMPIANTO**

L’impianto è affidato per le finalità sportive per le quali è stato realizzato.

L’affidatario dovrà utilizzare e far utilizzare l’impianto in modo corretto nel rispetto del presente articolato e del Regolamento sull’uso degli Impianti Sportivi Comunali approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 14 Dicembre 2000.

L’affidatario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell’impianto stesso.

Nel caso in cui l’affidatario utilizzi l’impianto di sua iniziativa, diversamente da quanto sopra esposto, qualsiasi responsabilità derivante dall’attività svolta ricadrà pienamente sullo stesso.

ART. 3 **VERBALE DI CONSEGNA**

L’affidatario, in contraddittorio con il Responsabile del Comune redigerà un verbale entro 30 giorni dalla sottoscrizione della determinazione dirigenziale di affidamento.

Il verbale verrà conservato agli atti dell’Ufficio Sport, da cui risulti la descrizione dei locali, dei materiali e delle attrezzature in dotazione alla struttura sportiva stessa.

ART. 4 **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione decorre dalla data del verbale di consegna di cui al precedente articolo n. 3 con le modalità che verranno di seguito esplicitate e verrà a scadenza il 30 Giugno 2018.

ART. 5 ONERIA A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Per la gestione dell’impianto spetteranno all’affidatario:

- 1) il pagamento dei consumi elettrici relativamente alla palazzina spogliatoi ed eventuale telefono provvedendo alla voltura delle utenze a proprio carico;
- 2) l’apertura, la chiusura e la custodia dell’impianto con proprio personale di fiducia nel rispetto degli orari fissati dal servizio sport comunale;
- 3) la reperibilità del responsabile della sicurezza comunicandone il nominativo;
- 4) personale abilitato all’utilizzo del defibrillatore in dotazione alla struttura;
- 5) la manutenzione ordinaria, verifiche, controlli, prove secondo le normative vigenti, compilazione delle schede-registro controlli periodici effettuati da propri tecnici specializzati nei vari settori dei seguenti impianti:
 - impianto elettrico generale illuminazione, alimentazione quadri elettrici principali e secondari;
 - tinteggiatura interna ed esterna di tutti i locali da effettuarsi annualmente prima del 20 Agosto;
 - riparazione e sostituzione di parti accessorie, di infissi e serrature interne ed esterne;
 - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie non danneggiate volontariamente;
 - riparazione di parti accessorie delle apparecchiature elettriche installate ed in particolare di lampade, interruttori, punti presa;
 - pulizia delle attrezzature per il salto in alto (esterno ed indoor), salto con l’asta, dei sacconi di caduta, dei grandi e piccoli attrezzi necessari alle varie attività ginniche;
 - i lavori di pulizia giornaliera dell’impianto ed in particolare:
 - degli spogliatoi atleti, infermeria e servizi igienici.
 - verifica periodica degli idranti;
 - verniciatura periodica dei pali di ferro dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti e refusione delle reti di recinzione;
 - efficiente manutenzione delle pompe di irrigazione;
 - pulizia e spurgamento di tutto l’impianto fognario;
 - riparazione e mantenimento delle superfici del campo e di tutte quelle pertinenze interne alla recinzione della struttura sportiva;
 - sistemazione metodica delle attrezzature ed arredi del campo di gara prima degli allenamenti e delle manifestazioni;
 - manutenzione e sistemazione del percorso vita;
 - sistemazione del verde esterno;

- salvaguardia della pavimentazione della struttura coperta specialistica e della pista mediante apposita copertura a norma di legge ogni qualvolta si renda necessaria, qualsiasi danno alla stessa pavimentazione resta comunque a carico del concessionario;
- l'accensione, lo spegnimento e la regolazione dei vari impianti con messa in funzione di tutte le strutture disponibili;
- informare atleti e addetti ai lavori per il corretto utilizzo dell'impianto e delle strutture ivi presenti;
- effettuare costanti controlli per prevenire ed individuare eventuali danni arrecati alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature;
- ogni altra manutenzione ordinaria così come previsto dalle normative vigenti;
- osservanza di tutte le condizioni gestionali offerte in sede di gara.

Il Comune è estraneo ad ogni contratto che l'affidatario intraprenderà con terzi (impresa di pulizia, ditte specializzate etc...).

ART. 6 ONERIA CARICO DEL COMUNE

Per l'utilizzo dell'impianto il Comune assicura:

- la fornitura del gas metano e la manutenzione della centrale termica;
Il pagamento dei consumi idrici relativamente alle palazzine spogliatoi e segreteria;
- la manutenzione straordinaria della struttura così come previsto dalle normative vigenti, secondo disponibilità di risorse economiche iscritte nel bilancio comunale; si precisa a tal proposito che le spese per eventuali riparazioni di danni causati da imperizia nella gestione dovranno essere rimborsate al Comune da parte dell'affidatario.

Nel caso in cui si dovessero realizzare opere di straordinaria manutenzione, l'impianto verrà temporaneamente chiuso per ragioni di sicurezza per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, senza alcuna pretesa da parte dell'affidatario.

ART. 7 PROVENTI SPETTANTI ALL'AFFIDATARIO

Per l'uso dell'impianto i fruitori verseranno direttamente all'affidatario le relative tariffe (tabella "B" allegata).

Dette tariffe sono soggette ad aggiornamento annuale da parte della Giunta Comunale.

All'affidatario spettano inoltre i proventi derivanti da:

- a) introito dell'eventuale servizio di ristoro interno all'impianto come previsto al successivo articolo n.11;
- b) introiti pubblicitari come previsto al successivo articolo n. 12

- c) vendita di materiale sportivo, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie;
- d) centri estivi e/o manifestazioni sportive e non di cui deve darsi comunicazione preventiva all'ufficio sport comunale al fine della relativa autorizzazione

ART. 8 UTILIZZO IMPIANTO DA PARTE DEL COMUNE

- Il Comune si riserva l'uso dell'impianto per 10 gg. l'anno.
- L'utilizzo di dette giornate, fruibili gratuitamente con la disponibilità dei necessari addetti all'impianto e dei servizi funzionanti, dovrà comunque essere richiesto da parte dell'Ente al gestore, almeno 2 settimane prima della data d'uso.
- In caso di eventi eccezionali, quali ad esempio calamità naturali, il Comune può sospendere il rapporto ed utilizzare l'impianto per le necessità del caso senza corrispondere alcun indennizzo all'affidatario.

ART. 9 PERSONALE ADDETTO – obblighi previdenziali ed assistenziali

L'affidatario assume su di sé tutti gli obblighi inerenti il personale addetto e tutte le disposizioni normative in vigore relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali per i singoli addetti al servizio, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità a riguardo.

ART. 10 FRUIBILITA' DELL'IMPIANTO ED ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

L'affidatario dovrà consentire la fruibilità gratuita dell'impianto:

- a) Alle attività sportive scolastiche (le fasi dei giochi della gioventù, i campionati studenteschi ed allenamenti dei gruppi sportivi scolastici);
- b) Alle attività svolte dai disabili;
- c) Per lo svolgimento di gare federali FIDAL;
- d) Per stage o collegiali riservati ad atleti FIDAL di interesse Nazionale o ad atleti azzurri richiesti dalla federazione Nazionale o Regionale;
- e) Cittadini che hanno indossato la maglia azzurra della Nazionale assoluta di Atletica leggera.

Le gare di atletica leggera potranno essere concordate o richieste dalla FIDAL sia essa Provinciale, Regionale o Nazionale.

L'affidatario consentirà inoltre il normale svolgimento delle attività sportive, applicando le tariffe riportate nella apposita tabella B allegata al presente atto.

Gli orari di fruibilità degli impianti sono riportati nella apposita tabella A allegata al presente atto.

E' consentito:

- 1) L'utilizzo degli spogliatoi e delle docce;
- 2) L'utilizzo della sala di attesa;
- 3) Fare attività nelle corsie esterne della pista (dalla terza alla sesta)
- 4) L'utilizzo del percorso vita.

L'utilizzo della struttura coperta composta da pista a sei corsie da m. 60 e palestra per attività indoor è riservato agli atleti agonisti dei sodalizi sportivi di atletica leggera affiliati alla FIDAL ed operanti nel comune con la presenza del tecnico.

E' severamente vietato entrare all'interno del manto erboso quando sono in attività gli atleti del settore lanci.

In considerazione del fatto che nell'impianto sono fruibili n. 2 pedane di lanci, una nella zona est ed una nella zona ovest, sarà cura dell'affidatario, unico responsabile della struttura sportiva, disciplinare un regolamento per il corretto utilizzo delle pedane nel rispetto delle norme di sicurezza evitando situazioni di pericolo per gli altri fruitori dell'impianto.

Per quanto sopra si precisa che l'utilizzo delle pedane dei lanci (martello, disco, giavellotto e peso) è consentito solo ad atleti tesserati FIDAL appartenenti a Associazioni o società sportive del Comune con la presenza del tecnico di specialità in osservanza all'orario riportato nella tabella A allegata al presente disciplinare.

Possono essere concesse eventuali deroghe consistenti nel concedere spazi di allenamento ad atleti tesserati FIDAL appartenenti ad Associazioni o società sportive residenti e operanti al di fuori del comune, compresi i gruppi sportivi militari con l'assistenza del tecnico.

Richieste in merito dovranno essere autorizzate dall'Assessorato allo Sport in accordo con l'affidatario.

Le scolaresche potranno fare uso dei campi se assistite dai propri docenti e in spazi concordati con l'affidatario, ciò al fine della ottimale utilizzazione delle strutture degli impianti che può avvenire congiuntamente alle società sportive.

L'accesso dei fruitori dell'impianto può essere limitato in caso di affollamento.

I fruitori dell'impianto devono inoltre provvedere a quanto di seguito specificato:

- La sistemazione, il prelievo ed il ritorno in magazzino dei vari attrezzi, cui fanno carico a chi ne fa uso siano essi scolaresche o società sportive;
- Le società sportive potranno fruire dell'impianto con i propri atleti soltanto se assistiti da propri tecnici o dirigenti responsabili nel rispetto degli orari riportati nella apposita tabella A;
- Le attività ludiche o motorie potranno essere consentite ai ragazzi o gruppi di essi, in età inferiore agli anni 18, soltanto se muniti di apposita certificazione medica;
- I fruitori del campo appartenenti alla categoria amatoriale siano essi iscritti o non iscritti ad una

società sportiva, per fare uso dell'impianto dovranno essere muniti di tesserino di riconoscimento e della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività motoria praticata (valida un anno) così come previsto dalle normative di legge;

- Per fare uso della pista gli atleti dovranno calzare scarpe ginniche con suola piatta in gomma prive cioè di borchie o protuberanze, oppure munite di dentini o chiodi della lunghezza non superiore ai mm. 5;
- Al campo possono accedere solo atleti muniti dell'adeguato abbigliamento sportivo.

L'accesso al campo per atleti tesserati FIDAL risultati positivi all'esame antidoping viene soltanto concesso per svolgere attività ludica e salutaristica senza fare uso di attrezzature e strutture specialistiche (pesi, pedane, blocchi di partenza, prima corsia etc..).

Non è consentito ai genitori o parenti o accompagnatori dei ragazzi o atleti che fruiscono del campo per gli allenamenti o attività motorie CAS, accedere o sostare all'interno delle strutture (pista, pedane e pista coperta) prima, durante e dopo gli allenamenti.

Essi potranno sostare unicamente nei siti sopra stanti la scalinata di accesso al campo delimitati dalla balaustra o all'interno della apposita sala di attesa.

ART. 11 ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

E' prevista la possibilità per l'affidatario di attivare nell'impianto medesimo un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo n.6 comma 1 lettera g) della Legge Regionale n. 30 del 30/12/2005, non trasferibile, limitato al periodo di gestione, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia commerciale ed igienico sanitarie, fatto salvo l'eventuale necessario adeguamento dei locali che dovrà avvenire a cura e spese dell'affidatario medesimo. In ogni caso, qualora non siano ottenute le necessarie autorizzazioni oppure le caratteristiche tecniche e lo stato di fatto dei locali o dei luoghi medesimi non consentano l'attivazione, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'affidatario nei confronti del Comune.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri relativi al suddetto esercizio ivi compresi quelli fiscali.

ART. 12 ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'

- 1) E' consentito agli utilizzatori degli impianti sportivi l'esercizio della pubblicità mediante collocamento, non fisso e legato alla sola gara, di cartelli, stendardi e striscioni e mediante la distribuzione di omaggi al pubblico e distribuzione di omaggi video e radiofonici;
- 2) l'esercizio della pubblicità deve avvenire nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti esistenti in materia;

- 3) la messa in opera di strutture pubblicitarie fisse, cartelloni rigidi a parete o su intelaiature fissate a terra o a muro, dovrà essere autorizzata dagli uffici comunali competenti;
- 4) non è consentito sub-concedere l'esercizio della pubblicità se non per particolari situazioni limitate nel tempo previste nelle singole convenzioni;
- 5) l'intero spazio pubblicitario andrà distribuito riservando il 50% al concessionario e il rimanente 50% alle società sportive;
- 6) in caso di controversie riguardo all'utilizzo degli spazi pubblicitari la decisione a chi assegnare lo spazio spetta al Comune.

ART. 13 PIANO DELLA SICUREZZA

L'Affidatario dovrà provvedere a redigere un apposito "Piano di Sicurezza" specifico per l'impianto di che trattasi ai sensi dell'art. 19 del DM 18/3/96 e provvedere a quanto disposto dal Dlgs.81/2008 compresi gli obblighi previsti dagli articoli n. 26 e 28 (elaborazione di documenti valutazione del rischio e Documento di valutazione del rischio interferenze con tutte le aziende, imprese o altre organizzazioni che andranno a svolgere attività nel sito in oggetto).

Detti piani dovranno essere presentati entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della determinazione dirigenziale di affidamento.

Alla scadenza del periodo dell'affidamento, il Comune entrerà in possesso dei suddetti piani e documenti senza nulla dovere all'affidatario.

ART. 14 INCONTRI PERIODICI DI VERIFICA E CONTROLLO

L'Assessorato allo Sport potrà in qualsiasi momento procedere alla verifica dello stato manutentivo della struttura e comunque del rispetto degli obblighi fissati dall'atto di affidamento.

Nel caso in cui l'affidatario non provvedesse a porre in essere i lavori di ordinaria manutenzione di cui all'art.n.5, sarà cura del Comune intervenire diffidando lo stesso ad eseguire le opere dovute assegnando un termine e nel caso in cui l'affidatario non provveda entro il termine assegnato, il Comune effettuerà detti interventi incaricando ditte di fiducia e la spesa relativa verrà posta a carico dell'affidatario.

Per gli impianti o parti di essi di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.37 del 22/01/2008 ed al successivo DL 25/06/2008 n. 112 (Cov in Legge 21/08/2008 n. 133) di modifica del D.M.37/2008, le opere di manutenzione e riparazione possono essere effettuate da imprese aventi i requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo n. 3 del medesimo Decreto e secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del D.lgs 81/2008 con rilascio delle dichiarazioni previste per legge e di conformità o compatibilità dei lavori eseguiti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli

originali di tali documenti dovranno essere consegnati all'Amministrazione Comunale in originale o in copia conforme, alla concessione dei vari lavori.

L'affidatario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, l'impianto e le sue strutture in perfetto stato di efficienza e conservazione così da poter riconsegnare il tutto al Comune proprietario, al termine dell'affidamento, in perfetto stato di funzionalità.

ART. 15 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DIVIETO CESSIONE DELLA GESTIONE

L'affidatario non potrà cedere la gestione di quanto forma oggetto del presente disciplinare.

Il servizio di apertura, chiusura, funzionamento e manutenzione dell'impianto, non potrà essere sospeso se non per cause di forza maggiore così come pure il servizio organizzativo e di assistenza alle varie attività.

E' comunque fatto obbligo all'affidatario di comunicare al Comune tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore i casi fortuiti di forza maggiore che rendono impossibile l'erogazione del servizio.

ART. 16 MIGLIORIE ADDIZIONI E MESSA IN OPERA DI STRUTTURE FISSE O MOBILI

Qualora l'affidatario volesse apportare migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, dovrà richiedere autorizzazione scritta al Comune. Solo a seguito di formale assenso dello stesso, potrà procedere a quanto richiesto.

Per qualsiasi intervento effettuato senza la predetta autorizzazione l'affidatario ne risponderà pienamente.

Per quanto riguarda la disciplina di tali migliorie o addizioni si rinvia agli articoli n. 1592 e n. 1593 del Codice Civile.

Al termine dell'affidamento in gestione, rimarranno di proprietà dell'affidatario le attrezzature mobili, acquistate e utilizzate nell'impianto durante il periodo della gestione.

Se le modifiche o innovazioni o arricchimenti strutturali effettuati dall'affidatario, a seguito della predetta autorizzazione, dovessero richiedere prove, usabilità ed omologazione delle stesse o un nuovo collaudo dell'impianto, ciò dovrà essere acquisito o effettuato a cura e spese dello stesso.

La proposta da parte dell'affidatario per l'effettuazione di migliorie, modifiche e/o addizioni alla struttura o collocare in essa nuove attrezzature o migliorare quelle esistenti, sarà valutata dal Comune che potrà decidere circa un eventuale prolungamento della gestione dell'impianto commisurato all'ammortamento delle opere proposte, che resteranno come sopra specificato di totale proprietà del Comune.

ART. 17 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

A garanzia della corretta gestione del servizio, e comunque, dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare, la concorrente aggiudicataria presterà cauzione del 10% calcolata sul valore del contributo per un anno di concessione (€ 1.800,00).

La responsabilità civile per l'utilizzo dell'impianto è a carico del concessionario che deve stipulare:

- polizza di responsabilità civile verso terzi;
- rischio locativo.

Copia di dette polizze dovranno essere allegate alla convenzione che verrà sottoscritta.

Il concessionario potrà chiedere ai fruitori della struttura non convenzionati, impegnati in particolari tornei o manifestazioni, una polizza fidejussoria, per la riparazione di eventuali danni causati all'impianto durante l'uso.

Il concessionario resta, altresì, responsabile dei danni che per fatto proprio o dei suoi dipendenti venissero arrecati ai beni di proprietà del Comune, il quale comunque resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.

ART. 18 RISOLUZIONE

L'affidamento in gestione verrà risolto qualora l'affidatario non adempia ad uno o più degli oneri elencati al precedente articolo n. 5, in tal caso, il Comune evidenzierà l'inosservanza per iscritto, con contestuale invito a ripristinare le condizioni di regolarità nella gestione; nel caso in cui l'affidatario perseveri nel comportamento inadempiente, il Comune avvierà la procedura di risoluzione della gestione con a carico dell'affidatario tutte le spese conseguenti.

ART. 19 CONTROVERSIE

Per le soluzioni delle controversie che dovessero nascere in ordine all'esecuzione di quanto previsto nel disciplinare, si fa presente che il Foro competente è quello di Ascoli Piceno.

ART. 20 RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Quanto previsto nel presente disciplinare viene integrato con il vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali, per quanto compatibile.

ART. 21 CONTRIBUTO

Il contributo massimo posto a base di gara che annualmente il Comune concederà all'affidatario per favorirlo nella gestione dell'impianto è pari ad € 18.000,00.

Tale contributo verrà concesso nella misura richiesta dalla concorrente in sede di gara.

La somma sarà erogata dietro presentazione di conto consuntivo corredato da documentazione giustificativa delle spese in due rate semestrali.

ART. 22 AGGIUDICAZIONE

Per l'individuazione dell'affidatario si procederà mediante gara a procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 83, del D.Lgs n.163 del 12 Aprile 2006 e s.m.i., ossia con l'aggiudicazione all'offerta più vantaggiosa, sulla base degli elementi di seguito esplicitati:

1) Offerta economica (max punti 30)

Il concorrente che rinuncerà completamente a ricevere il contributo che l'Amministrazione Comunale è disposta ad erogare (nella misura massima sopra indicata di € 18.000,00) verrà assegnato il massimo punteggio previsto, pari a 30. Al concorrente che non formulerà alcuna richiesta in ribasso rispetto al suddetto contributo, verranno assegnati punti 0. Ai concorrenti che formuleranno richieste di ribasso intermedie (tra 0 e 18.000,00) il punteggio verrà assegnato mediante l'applicazione della formula proporzionale.

2) Qualità della gestione (max punti 60)

Il punteggio relativo al criterio "Qualità della gestione" verrà attribuito sulla base dei sub criteri appresso indicati:

2 a) caratteristiche metodologiche e tecniche della gestione del servizio presso l'impianto oggetto di concessione (max punti 40);

La valutazione, in particolare, terrà conto:

- del grado di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività di gestione (punti da 0 a 20);
- dell'innovatività metodologica e tecnica dell'attività medesima (punti da 0 a 10);
- delle scelte strategiche e gestionali idonee ad apportare migliorie all'attività di gestione, rispetto agli obblighi minimi del capitolato (punti da 0 a 10);

2 b) capacità espansiva della gestione e suo livello di integrazione con la realtà sportiva/ricreativa del territorio comunale (max punti 10);

La valutazione, in particolare, terrà conto della capacità del concorrente di relazionarsi e coinvolgere, attraverso una specifica progettualità, collaborativa e concreta, con il contesto sportivo, sociale e ricreativo del territorio comunale di riferimento;

2 c) capacità espansiva della gestione e suo livello di integrazione con il contesto sportivo provinciale, regionale e nazionale (max punti 10);

La valutazione, in particolare, terrà conto della capacità del concorrente di relazionarsi e coinvolgere, attraverso una specifica progettualità, collaborativa e concreta, con il contesto sportivo, sociale e

ricreativo del territorio provinciale, regionale e nazionale di riferimento;

3) Qualità della manutenzione ordinaria

(max punti 10)

La valutazione terrà conto delle caratteristiche specifiche della manutenzione ordinaria, obbligatoriamente a carico del concessionario, in base al Disciplinare, che la concorrente si impegna ad effettuare nel corso del periodo di affidamento dell'impianto.

In particolare saranno oggetto di valutazione della manutenzione:

- la sistematicità (tempistica degli interventi);
- la qualità;
- la completezza.

Nell'ambito di ciascun criterio e/o sub criterio, la commissione assegnerà il punteggio sulla base di un giudizio di valore che potrà essere: insufficiente, sufficiente, buono o ottimo.

Al fine di attribuire il punteggio per il presente criterio, la concorrente dovrà predisporre una relazione specifica analitica dell'attività di gestione e nella quale indicare, nel dettaglio, tutti gli aspetti tecnici, metodologici e strategici della gestione che intende adottare nell'impianto ed indicative, altresì, del piano delle manutenzioni.

Si precisa che tutte le condizioni tecniche e qualitative, sia di carattere gestionale, sia relative alle manutenzioni, in caso di aggiudicazione, diverranno specifici obblighi contrattuali da osservare, pena, in mancanza, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo n. 20 del presente disciplinare.

ART. 23 REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare alla gara esclusivamente le Associazioni Sportive, le Società Sportive regolarmente affiliate alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica leggera) che posseggano i seguenti requisiti minimi:

- a) almeno anni 5 di affiliazione per i settori agonistico e promozionale che partecipano regolarmente ai vari campionati di società giovanili ed assoluti ;
- b) organizzazione di almeno 2 gare a livello nazionale su pista;
- c) organizzazione di almeno n. 5 gare a livello regionale, provinciale o manifestazioni in collaborazione con il CONI o altri Enti;
- d) disponibilità di almeno n. 6 tecnici specialisti nazionali.

Le Associazioni o Società Sportive in possesso dei suddetti requisiti minimi dovranno, altresì, garantire, pena l'esclusione i seguenti ulteriori requisiti:

- e) iscrizione alla Camera di Commercio per la manutenzione degli impianti tecnologici, idrico ed elettrico, indicati al precedente articolo n. 5 , ovvero, in alternativa, in mancanza del possesso di tale iscrizione, il concorrente dovrà indicare l'Impresa responsabile degli impianti, di cui si avvarrà, la quale dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio.

f) Indicare:

- 1) il nominativo del responsabile della sicurezza, che sia regolarmente abilitato a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- 2) il nominativo del responsabile degli impianti;

g) effettuazione di sopralluogo preventivo presso l'impianto oggetto di concessione.

La dichiarazione dell'avvenuto sopralluogo e di presa d'atto della specificità degli impianti nonché della loro idoneità ad essere gestiti, dovrà essere resa in sede di gara (nella documentazione amministrativa) unitamente alla dichiarazione inerente il possesso dei requisiti sopra elencati.

h) costituzione di una cauzione provvisoria di € 360,00 detta cauzione dovrà essere prestata mediante versamento in contanti presso la tesoreria comunale UNICREDIT s.p.a.- Via Indipendenza, 10/a coordinate IBAN : IT98I0200813507000102493318, o fidejussoria rilasciata da banca, compagnia assicurativa o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. n. 107 del DLGS 385/93, con l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 gg dall'aggiudicazione.

E' altresì ammessa la partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti temporanei tra Associazioni o Società Sportive regolarmente affiliate alla FIDAL a condizione che:

- 1) i requisiti minimi di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) del presente articolo siano possedute, per intero, dall' Associazione o Società Sportiva regolarmente affiliata alla FIDAL, capogruppo-mandataria;
- 2) i requisiti indicati, rispettivamente, alle lettere e) ed f) devono essere garantiti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso nel senso che possono essere posseduti da qualsiasi Associazione o Società Sportiva regolarmente affiliata alla FIDAL, facente parte del raggruppamento;
- 3) il sopralluogo di cui alla lettera g) dovrà essere effettuato almeno dall' Associazione o Società Sportiva regolarmente affiliata alla FIDAL, capogruppo-mandataria;
- 4) la cauzione provvisoria, che dovrà essere rilasciata in favore del raggruppamento nel suo complesso, dovrà essere allegata dalla sola capogruppo-mandataria.

Si precisa che

- a) i raggruppamenti temporanei tra Associazioni o Società Sportive, come sopra ammessi possono partecipare alla gara, ancorchè formalmente non ancora costituiti, a condizione

- che, prima della presentazione della offerta, sia stato conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti raggruppati, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- b) nella documentazione amministrativa, ciascuna Associazione o Società facente parte del Raggruppamento dovrà specificare, in valore percentuale, la parte della gestione che verrà svolta autonomamente dalla Capogruppo, nonché quelle che verranno svolte dalle singole Imprese Associate. A norma dell'articolo 37, comma 13, del D.L.vo 163/2006, le Società in Raggruppamento Temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
 - c) per quanto concerne l'offerta congiunta, la responsabilità delle Società raggruppate ed il mandato conferito alla Capogruppo, si fa rinvio alla disciplina prevista dall'articolo 37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

ART. 24

SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto, sono a carico dell'affidatario.